



ASP - RAGUSA
PROTOCOLLO DirGen
N.PROT. U - 0002806
DEL 30/07/2019

Direzione Generale
Piazza Igea, 1
97100 RAGUSA

Telefono
0932.234219

EMAIL
direttore.generale@asp.rg.it

WEB
www.asp.rg.it

Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione,
Salute Mentale e Sanità Animale

Ai Direttori dei Distretti Sanitari

Ai Direttori Amministrativi dei PP.OO.

Ai Direttori / Resp. UU.OO.CC

Ai Resp. UU.OO.SS.

n.q. di Delegati al trattamento dei dati personali

e p.c.

Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Segreteria Deliberante

OGGETTO: Direttiva formulazione atto deliberativo e determina dirigenziale per pubblicazione *on line* Albo Telematico.

Con l'adozione di specifiche **Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014)** il Garante Privacy è intervenuto per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul *web* di atti e documenti, tanto **per finalità di trasparenza**, quanto **per finalità di pubblicità** (sia essa costitutiva o mera pubblicità notizia).

In merito, questa Azienda a suo tempo, giusta direttiva n.prot. U-0014564 del 20 maggio 2016, ha fornito una serie di indicazioni e di accorgimenti da adottare per le corrette modalità di pubblicazione degli atti sull'albo pretorio *on line*, allo scopo di contemperare le esigenze di pubblicità degli atti di cui trattasi con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità degli interessati.

Considerata la rilevanza della problematica trattata, anche sotto il profilo dei possibili risvolti sanzionatori, con la presente direttiva, concernente nello specifico la pubblicazione *online* di **per finalità di pubblicità** si vuole ancora una volta richiamare l'attenzione sul rispetto delle misure raccomandate dall'Autorità Garante e sulle connesse competenze e responsabilità delle LL.SS. nella qualità di Delegati al trattamento dei dati personali (artt. 29 del Regolamento UE 2016/679 e 2-quaterdecies del D.Lgs. n.101/2018).

qs

E' opportuno premettere che, con l'entrata in vigore il 19 settembre 2018 del D.Lgs. n.101 la normativa nazionale si è adeguata alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, pertanto, la pubblicazione degli atti deve avvenire **per pubblico interesse e nell'adempimento di un obbligo normativo**, nel pieno rispetto dei principi e della disciplina di protezione dei dati personali.

In particolare, laddove la pubblicazione *online* di dati, informazioni e documenti comporti un trattamento di dati personali, l'Azienda, accertata, preliminarmente, l'esistenza di una norma di legge che prescriva tale obbligo, in applicazione dei principi generali di **necessità, pertinenza e non eccedenza e minimizzazione**, deve selezionare i dati personali da inserire negli atti, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dell'interessato, verificando, caso per caso, se ricorrano i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

Il procedimento di selezione dei dati personali suscettibili di essere resi diffusi deve, inoltre, essere particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a **rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, la vita sessuale (c.d. dati particolari), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di indagato o di imputato (c.d. dati giudiziari), oppure ancora nei casi in cui le informazioni si riferiscono a minori.**

Analoga attenzione va rivolta a tutte quelle informazioni di particolare delicatezza che comportano valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio (ad esempio la concessione di protesi o ausili protesici), oppure quando possono essere lesive della dignità dell'interessato (quali ad esempio, valutazioni sulla professionalità e sul comportamento, procedimenti disciplinari ecc.).

Non è mai consentita invece la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute: quindi è **vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui possa desumersi lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici o psichici.**

Giova precisare, al riguardo, che la responsabilità della formazione e dei contenuti dell'atto soggetto a pubblicità legale è in carico al Direttore/Responsabile della struttura che ha generato l'atto, competente per materia.

Il Direttore/Responsabile della struttura, nella stesura di atti e provvedimenti contenenti dati personali destinati alla pubblicazione *on line*, è tenuto a verificare preliminarmente l'esistenza di una norma che preveda espressamente tale obbligo e vigila in modo da evitare, all'interno dell'atto, il riferimento specifico a dati personali, sensibili e giudiziari.

Gli Uffici estensori degli atti, analogamente, sono tenuti a porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione del provvedimento, avendo cura di non inserire **dati personali "eccedenti", "non pertinenti", non indispensabili"** (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, numeri telefonici privati, indirizzo di residenza, carta d'identità, conti correnti, codice fiscale, indicatore ISEE ecc.) o **"vietati"** e di procedere comunque al loro oscuramento prima di trasmetterli all'ufficio della Segreteria deliberante.

In proposito può risultare utile non riportare i dati personali nel testo dei provvedimenti pubblicati *on line* (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandoli solo negli atti a

qs

disposizione degli uffici, richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati.

Qualora il riferimento a dati personali debba essere necessariamente contenuto nell'atto, si dovrà utilizzare forme il più possibile generiche, così da evitare la diffusione di informazioni specifiche relative alla persona, adottando in sede di redazione dell'atto, destinato alla pubblicazione, misure ed accorgimenti tecnici i più idonei, quali a titolo esemplificativo:

- **cifratura dei dati identificativi**, mediante indicazione delle sole iniziali del soggetto interessato (in questo caso è ridondante inserire altresì, ad esempio, il numero di matricola che è anch'esso un dato identificativo o altri riferimenti di contesto che consentano di identificare indirettamente l'interessato);
- **utilizzo di omissis**, omettendo delle parti di testo oggetto di protezione, al fine di garantire la protezione dei dati personali ivi contenuti;
- **predisposizione di un allegato riservato**, contenente i dati personali che siano eccedenti ovvero non indispensabili ai fini della pubblicazione. Nell'atto andrà quindi inserito un espresso riferimento agli atti istruttori la cui conoscenza è consentita esclusivamente agli interessati e ai controinteressati.

I documenti che contengono tali dati devono essere indicati nell'atto pubblicato, **senza esserne materialmente allegati**, devono rimanere agli atti dell'ufficio che detiene in modo stabile l'originale e devono essere identificati in maniera da garantirne l'inalterabilità.

Si evidenzia che **la responsabilità per eccesso di pubblicazione, per pubblicazione non autorizzata o per pubblicazione di dati vietati** si radica in capo al soggetto richiedente la pubblicazione e non in capo al responsabile della pubblicazione.

L'Autorità Garante ha più volte messo in rilievo quanto la disponibilità in rete di dati personali costituisce fonte di altissimo rischio per gli interessati poiché proliferano attività criminose i cui autori sfruttano illecitamente i dati personali con effetti spesso devastanti per gli interessati medesimi.

In conclusione, in attuazione degli obblighi di pubblicità, sia essa costitutiva o mera pubblicità notizia, è necessario effettuare una valutazione scrupolosa rispetto alla materia sulla protezione dei dati, al fine di evitare di perdere il controllo sui dati personali pubblicati *online* e di dover far fronte a richieste di risarcimento danni da parte degli interessati.

Si rammenta infatti a tal proposito che il cittadino che ritenga di aver subito un danno materiale o immateriale per effetto della diffusione di dati personali in violazione della disciplina vigente, potrà far valere le proprie pretese risarcitorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (art.82 Reg.UE).

La presente riveste carattere di direttiva per cui le LL.SS. vorranno assicurarne l'esatto adempimento, dandone, altresì, ampia pubblicità e diffusione.

Il D.P.O.
Dr.ssa *Giovanna Di Stefano*

Il Direttore Generale
Arch. *Angelo Aliquò*